

6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3 - Incompatibilità.

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla L. 23 aprile 1981, n. 154.

2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4 - Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.

2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.

3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II - Funzioni e poteri

Art. 5 - Funzioni.¹⁶

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.

2. Sino alla istituzione del Difensore Civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

- ¹⁶ Articolo già modificato dall'articolo 39 della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 17 e successivamente sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale 14 marzo 2000 n. 14.

3. Spetta, inoltre, al Difensore Civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".
4. Il Difensore Civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della legge n. 127/1997 nei confronti degli atti degli Enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spettano, altresì, al Difensore Civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).
6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli Enti suddetti.
7. È di competenza del Difensore Civico l'intervento sull'attività degli uffici:
 - a) dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli Enti strumentali della Regione;
 - c) degli Enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
 - d) delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere;
 - e) degli Enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.
8. Il Difensore Civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art. 6 - Modalità d'intervento.¹⁷

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore Civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore Civico può:
 - a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;

- ¹⁷ Articolo così sostituito dall'articolo 2 della Legge Regionale 14 marzo 2000, n. 14.

- b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
 - c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore Civico.

Art. 7 - Poteri.¹⁸

1. Il Difensore Civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.
2. Il Difensore Civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli Enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.
3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore Civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli Enti ed aziende di cui all'articolo 5.
4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli Enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 8 - Rapporto con gli organi statutari della Regione.

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.

- ¹⁸ Articolo così sostituito dall'articolo 3 della Legge Regionale 14 marzo 2000 n. 14

2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.
3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III - Norme organizzative

Art. 9 - Dotazione organica, assegnazione del personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Art. 10 - Indennità di funzione.¹⁹

1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 2

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica «Spese per il Consiglio regionale» categoria «Organi Statutari» del bilancio della Regione per l'anno 1986.
2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV - Norme finali

Art. 12 - Servizi del Consiglio Regionale.²⁰

1. La tabella «F» allegata alla L.R. 27 agosto 1984, n. 44, per la parte relativa ai Servizi del Consiglio regionale, è così modificata:
 - 1) Affari Generali e Istituzionali;

- ¹⁹ La legge Regionale 5 luglio 1973 n. 24 è stata abrogata dalla Legge Regionale 16 febbraio 1987 n. 3 che ha ridisciplinato la materia.

- ²⁰ Modifica le tabelle allegate alla Legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 oggi superate dalla normativa contrattuale sopravvenuta.

- 2) Assemblea e Commissioni;
- 3) Documentazione e Stampa;
- 4) Legislativo;
- 5) Difensore Civico.

Art. 13 - Norme incompatibili.

È abrogata la L.R. 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente Legge.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 21 giugno 1999, n. 17

Disciplina dei controlli sugli atti degli Enti locali.

Art. 25 - Poteri sostitutivi.

1. I poteri sostitutivi sono esercitati dal Difensore Civico regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 45, della legge n. 127/1997.
2. Per gli atti obbligatori per legge, soggetti al controllo, i poteri sostitutivi sono esercitati sulla base delle indicazioni del Comitato; a tal fine il Comitato, qualora riscontri inadempienze relative ad atti soggetti a controllo, diffida l'ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata in caso di urgenza.
3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Comitato comunica al Difensore Civico i casi di inadempienza riscontrati ai fini della nomina di un Commissario.
4. Per gli atti non soggetti a controllo la diffida è effettuata direttamente dal Difensore Civico sulla base delle segnalazioni pervenute.
5. Il Comitato esercita direttamente i poteri sostitutivi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 34 - Controllo su richiesta dei Consiglieri degli Enti Locali.

1. Il controllo su richiesta di Consiglieri degli enti locali si esercita nei modi previsti dall'articolo 17, commi 38 e 39, della legge n. 127/1997.
2. Il controllo di cui all'articolo 17, comma 38, della legge n. 127/1997 è esercitato dal Comitato fino a quando gli enti locali, conformemente al proprio Statuto, non abbiano nominato il Difensore Civico o deliberato il convenzionamento con il Difensore Civico della Regione o di altri Enti locali.

L.R. 27 agosto 1992, n. 21

Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi.

Art. 10 - Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi.

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito il Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi così composto:

- a) il Difensore Civico di cui alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 che lo presiede;
- b) da dirigenti regionali rispettivamente designati dagli assessori regionali competenti in materia di servizi sociali, sanità formazione professionale ed artigianato ovvero da loro delegati;
- c) due membri designati dalla sezione ligure dell'ANCI regionale ovvero, in mancanza di designazione, da due Sindaci di comune Capoluogo di provincia o da loro delegati;
- d) quattro membri designati dall'Opera Nomadi e dall'Associazione Italiana Zingari Oggi, due dei quali rappresentanti delle popolazioni nomadi.

2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura e durano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato nella legislatura successiva.

3. Il Comitato ha sede presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali.

4. Il Comitato ha il compito di:

- a) studiare le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi ed il loro inserimento alla vita economica e sociale della Regione formulando proposte per la predisposizione di programmi di cui all'articolo 7;
- b) proporre soluzioni ai competenti organi ed enti in relazione ai vari problemi che al Comitato vengono prospettati o di cui comunque sia informato, in relazione alla presenza di gruppi nomadi sul territorio regionale;
- c) promuovere forme di consultazione con le Comunità nomadi presenti sul territorio regionale e programmi di informazione sui servizi pubblici esistenti di ausilio per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per il pieno godimento dei diritti al lavoro, alla salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale;
- d) formulare proposte o esprimere pareri agli organi competenti per l'effettivo esercizio da parte dei nomadi dei diritti civili e politici.

5. Il Comitato trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.

Art. 11 *Domande di contributo e procedure di riparto*

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Alla domanda deve essere allegato in quanto ad essa riferito:
 - a) il progetto del campo di sosta di cui all'articolo 3 con preventivo di spesa;

- b) il progetto del campo di transito di cui all'articolo 4 con preventivo di spesa;
 - c) il preventivo della spesa annuale relativa alla gestione e manutenzione del campo di sosta;
 - d) progetto/progetti di scolarizzazione istruzione formazione professionale con annesso preventivo di spesa;
 - e) per i progetti di cui all'articolo 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per l'anno in questione.
3. Entro il 30 giugno la Giunta acquisito il parere del Comitato previsto dall'articolo 10 delibera il programma di riparto dei contributi sentita la competente Commissione consiliare.

L.R. 26 aprile 1985, n. 27

Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie.

Art. 17 - Intervento del Difensore Civico.

Il Difensore Civico, istituito ai sensi della legge regionale 6 giugno 1974, n. 17, può intervenire, a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'articolo 16, secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di gestione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 16, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimozioni.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore alla sanità.

Il Difensore Civico segnala al Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo invitando il Comitato di gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni nei confronti delle accertate irregolarità o disfunzioni ed a rimuovere le cause che le hanno determinate.

In caso di inerzia del Comitato di gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta regionale per gli opportuni provvedimenti.

Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Difensore Civico invia una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente della Giunta regionale e ai Presidenti dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali.

Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione della relazione al Consiglio regionale, rendendolo edotto delle iniziative eventualmente promosse per evitare il ripetersi di irregolarità o di disfunzioni.

Legge Regionale 10 luglio 2002, n. 29

Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi.²¹

Art. 22

Verifica del rispetto della Legge e poteri sostitutivi

1. Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarità, carenze, omissioni o ritardi nell'applicazione delle disposizioni della presente Legge al Difensore Civico regionale, che può richiedere informazioni e notizie all'Amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi.
2. In caso di ritardo o di mancata assunzione da parte dei Comuni dei provvedimenti previsti dalla presente Legge si procede mediante nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 136, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

²¹ Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al 2° comma in quanto contrasterebbe con i parametri costituzionali indicati dagli artt. 114 (commi primo e secondo), 117 (comma secondo lettera p) e 120 e non soltanto per invasione di ambito di competenza legislativa statale.

Infatti la normativa statale recata dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), all'articolo 136 già attribuisce al Difensore Civico regionale poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

Regione Lombardia

Lo Statuto della Regione Lombardia non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 18 gennaio 1980, n. 7

«Istituzione del Difensore Civico regionale lombardo».

Art. 1 - Istituzione

1. E' istituito nella Regione Lombardia il Difensore Civico.
2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico sono regolate dalla presente Legge.

Art. 2 - Funzioni.

1. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il Difensore d Civico interviene presso l'amministrazione, regionale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatori di funzioni amministrative regionali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrati vi siano tempestivamente e correttamente emanati. (Comma modificato dall'art. 1, L.R. 10 settembre 1984, n. 52)
2. L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento di cui al comma precedente, al fine di rimuovere analogie disfunzioni ad essi comuni.
3. Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verifichino disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale diretta o delegata, le riferisce al Consiglio Regionale a termini del successivo art. 5
4. Nello svolgimento della sua azione, il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate. (Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52)
5. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di Particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza (Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 10 settembre 1984, n. 52).

Art. 3 - Modalità d'intervento.

1. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano diretto interesse a un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi venti giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono. Con le stesse modalità, il Difensore Civico può procedere congiuntamente col funzionario o con i funzionari interessati, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica o del procedimento. (Comma sostituito dall'art. 3, L.R. 10 settembre 1984, n. 52)
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato, e per conoscenza, ai competenti organi statutari della regione, nonché alla commissione consiliare competente in materia di affari generali ed istituzionali.
4. Trascorso il termine di cui al comma precedente il Difensore Civico deve portare a conoscenza degli organi statutari della commissione suddetti gli ulteriori ritardi verificatesi.

Art. 4 - Disposizioni particolari.

1. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art. 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate.
2. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto al procedimenti disciplinari di cui al titolo sesto della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, se dipendente regionale; negli altri casi il disservizio viene segnalato all'amministrazione od ente da cui il funzionario dipende.
3. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 5 - Relazioni al Consiglio Regionale.

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti (Comma modificato dall'art. 4, L.R. 10 settembre 1984, n. 52).
3. Il Consiglio Regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della regione ad adottare ulteriori misure necessarie con particolare riguardo;
 - a) alla modifica della struttura dei servizi od uffici;
 - b) alla revoca di incarichi dei dirigenti di servizio ove ricorrono gli estremi di cui all'art. 27, primo comma, della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42;
 - c) alla promozione di eventuali procedimenti disciplinari;

d) alla sostituzione. nell'espletamento di singoli atti o procedure, dei funzionari il cui operato ha dato luogo all'intervento del Difensore Civico».

Art. 6 - Designazione e nomina.

1. Il Difensore Civico, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione del Consiglio Regionale, è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.
3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle tre votazioni, la designazione è effettuata dal consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla regione.
4. Qualora neppure questa maggioranza potesse raggiungersi in tale seduta dopo tre votazioni, la procedura di designazione dovrà essere effettuata dal consiglio entro i successivi trenta giorni, sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 7 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza.

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
 - 1) i membri del parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - 2) i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche;
 - 3) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese che abbiano con la regione rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni.
2. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
3. L'ineleggibilità prevista dal presente articolo opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio regionale.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina.
5. Il titolare dell'incarico di Difensore Civico ha obbligo di residenza nella regione Lombardia.

Art. 8 - Durata in carica.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni, e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico il Consiglio Regionale è convocato per procedere alla designazione del successore; qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale successiva alla cessazione.
3. I poteri del Difensore Civico sono prorogati sino all'entrata in carica del successore, salvo il caso di cui al successivo art. 9.

Art. 9 - Revoca.

1. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Regionale adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Diritti dei consiglieri regionali.

1. I consiglieri regionali esercitano nei riguardi dell'ufficio del Difensore Civico i diritti previsti dall'art. 8, comma 2°, dello Statuto regionale, secondo le norme stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 11 - Trattamento economico.

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per i consiglieri regionali della Lombardia.

Art. 12 - Sede, segreteria e personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.
2. Il Difensore Civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo ha i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dal ruolo consiliare.
3. Il personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico.

Altre norme sul Difensore Civico

Delibera della Giunta Regionale 31 marzo 1999, n. 6/42293

L'Allegato contenente le "Direttive per l'esercizio delle attività di vigilanza sui servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati..." prevede l'intervento sostitutivo del Difensore Civico per omissioni facenti capo alle IPAB:

"... [omissis] È appunto il caso di notare che il ritardo e/o la mancata attuazione da parte delle II.PP.A.B. di atti obbligatori per legge (come ad esempio l'adozione del bilancio di previsione e l'approvazione del conto consuntivo) comporta la necessità per l'organo di vigilanza di formalmente diffidare l'IPAB inadempiente a provvedere a compiere l'atto entro congruo termine e successivamente di procedere, nel caso di permanente ingiustificata inerzia da parte della Istituzione medesima, a richiedere la nomina di apposito commissario ad acta al difensore civico regionale così come previsto dall'art. 17 - 45 comma - della legge 15 maggio 1997 n. 127 e sue successive modifiche ed integrazioni".

Regione Marche

Lo Statuto della Regione Marche non prevede la figura del Difensore Civico

L.R. 14 ottobre 1981, n. 29

Istituzione del Difensore Civico

Art. 1

È istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Le modalità di nomina del Difensore Civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art. 2

Il Difensore Civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

In particolare spetta al Difensore Civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma. Se nel corso dello svolgimento di tale attività il Difensore Civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione opera anche per queste ultime.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art. 3

Il Difensore Civico è eletto dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del presidente della Giunta

Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'ufficio il consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art. 3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il Difensore Civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art. 5

All'ufficio di Difensore Civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art. 6

Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.

Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal consiglio regionale.

Art. 7

Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art. 8

Al Difensore Civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 9

Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del

consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

Invia anche relazioni:

- a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
- b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

Art. 10

L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale.

Art. 11

Il ricorso al Difensore Civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R. 21 novembre 1971, n. 1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art. 12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20.000.000; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

- a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20.000.000, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";
- b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione e titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

- a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20.000.000;
- b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti.

Altre norme sul Difensore Civico

L.R. 2 marzo 1998, n. 2

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati